

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	127
DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	139

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	160

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 16 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Osserva comunque che sul punto è opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bi-

lancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 23.253 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Segnala inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1990 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 23.253 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili

a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 1991 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla

Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Rileva pertanto la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 77.508 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Evidenzia inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1991 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 77.508 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) **Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;** *b*) **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-**

verno della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

C. 1992 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le ri-

sorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 111.236 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Assicura inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1992 Governo, approvato dal Senato, recante

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 111.236 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni ur-

genti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Rileva pertanto la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Evidenzia inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di

legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1993 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul

richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

C. 1994 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto evidenzia comunque l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma « Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 81.547 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Assicura inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per

il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1994 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 81.547 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del

medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

C. 1027-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge – nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito – reca disposizioni relative alla retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la proposta è assistita, al comma 2, da una clausola generale di invarianza finanziaria, evidenzia in primo luogo la necessità di acquisire gli elementi necessari ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità – già riconosciuta alle rappresentanze diplomatiche, agli uffici consolari di prima categoria e agli istituti

italiani di cultura – di assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio. Infatti, poiché non risulta modificato il contingente complessivo delle unità da assumere con le predette modalità, ritiene necessario chiarire se possa determinarsi comunque – sia pure all'interno del predetto limite – un incremento di contratti rispetto a quelli attualmente stipulati, con conseguenti maggiori oneri; qualora il limite massimo di assunzioni risulti già raggiunto a normativa vigente, se possano verificarsi criticità sul piano amministrativo per le amministrazioni che dovessero essere costrette, ai fini del rispetto del limite stesso, a rinunciare a parte dei contratti stipulati. Osserva inoltre che la proposta interviene su vari punti della disciplina in materia di retribuzione del personale in questione, talvolta modificando o integrando, e talvolta semplicemente riformulando le vigenti disposizioni. Occorrerebbe quindi, a suo avviso, precisare i profili effettivamente innovativi delle disposizioni in esame, anche alla luce della prassi attualmente adottata per l'applicazione della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Rileva come tali indicazioni appaiano necessarie per verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre. Segnala che andrebbero altresì indicati i possibili riflessi finanziari della disposizione che prevede che il Ministero degli affari esteri si avvalga « ove possibile », ai fini del reclutamento del suddetto personale, di agenzie specializzate a livello internazionale. In particolare, andrebbero chiariti gli effettivi margini di discrezionalità per il Ministero nell'applicazione della disposizione, precisando, per converso, le condizioni che ne rendono possibile la disapplicazione. Fa presente che un chiarimento appare altresì opportuno in merito alla disposizione che estende da 45 a 90 giorni il periodo massimo in cui l'impiegato assunto a tempo indeterminato può godere dell'intera retribuzione in caso di malattia, nonché a quella che estende da 15 a 30 giorni il termine in base al quale, in caso di ulteriore prolungamento del periodo di

malattia, la retribuzione è ridotta di un quinto.

Appare infine opportuna, a suo avviso, l'acquisizione di una valutazione in merito agli effetti finanziari discendenti dalla norma che ridefinisce la disciplina dei viaggi di servizio, di cui al comma 1, lettera g), capoverso comma 2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, a condizione che sia espunta dal testo del provvedimento la previsione della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero (*vedi allegato 1*).

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1027-A, recante Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura;

preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:

le lettere a), b), prima parte, e c) del comma 1 dell'articolo 1 consentono l'assunzione di personale a contratto a legge locale anche nelle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

tale ampliamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il contingente complessivo del personale in parola resta fissato dall'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che non viene novellato dal presente provvedimento;

il ricorso ad Agenzie specializzate ai fini della determinazione della retribuzione annua di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato giacché la possibilità di avvalersi di tali Agenzie è già prevista dall'articolo 171, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica con riferimento alla definizione dell'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo;

a tali attività il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa fronte con lo stanziamento di bilancio iscritto sul capitolo 1292 dello stato di previsione del medesimo Ministero, dedicato all'acquisto di beni e servizi, che presenta la necessaria disponibilità, anche per effetto della riprogrammazione delle iniziative cui lo stesso è finalizzato;

la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, nel sostituire integralmente l'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in materia di retribuzione da corrispondere al personale assunto a contratto presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ne novella il quarto comma con l'obiettivo di ristabilire il principio della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero;

tale novella appare tuttavia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e deve pertanto essere soppressa, poiché la sua introduzione implicherebbe la disapplicazione della regola generale disposta dal decreto interministeriale del 31 dicembre 2002, n. 033/5949, attuativo del vigente quarto comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che prevede la determinazione e corresponsione in euro della retribuzione del personale a contratto;

il ritorno alla valuta locale, infatti, esporrebbe lo Stato alla necessità di farsi

carico degli oneri connessi alla variabilità delle retribuzioni derivanti dalla fluttuazione delle valute (cosiddetto « rischio di cambio »);

l'attuazione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, recante modifiche al regime di assenze dal servizio, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'aumento del periodo di assenza retribuita per malattia comporta solo la rinuncia ad una minore spesa eventuale, derivante dalla decurtazione delle retribuzioni in seguito al superamento del periodo di malattia retribuita attualmente concesso;

infatti, poiché la minore spesa derivante dall'attuazione della norma attualmente vigente è puramente ipotetica e dipende esclusivamente da comportamenti e situazioni individuali non prevedibili dei singoli dipendenti, quali l'insorgenza di stati di malattia che giustificano l'astensione dal lavoro, in via prudenziale è già prevista in bilancio la spesa per la corresponsione al personale in questione dell'intera retribuzione, comprensiva dei contributi previdenziali;

in ogni caso, peraltro, l'assenza retribuita del dipendente non comporta per l'amministrazione obblighi di assunzioni sostitutive, posto che le assunzioni di personale temporaneo sono strettamente vincolate ai casi nei quali al dipendente sostituito sia sospeso il trattamento economico, come previsto dall'articolo 153, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sia nel testo attualmente vigente, sia in quello modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame;

inoltre, il prolungamento del periodo di assenza retribuita comporta automaticamente una corrispondente riduzione dei casi nei quali è possibile provvedere alla sostituzione con personale temporaneo;

la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce una possibilità di opzione a favore dell'impiegato a contratto

che effettua un viaggio di servizio, giacché quest'ultimo, anziché usufruire del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, può richiedere, oltre alle spese di viaggio, un'indennità pari ad un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento;

tale opzione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la possibilità di effettuare o meno viaggi di servizio è soggetta al limite di spesa costituito dalle disponibilità finanziarie effettivamente presenti sul bilancio della sede,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'articolo 157 è sostituito dal seguente: « Art. 157. – (Retribuzione) – 1. con le seguenti: i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti: « 1.

Conseguentemente, alla medesima lettera e), capoverso Art. 157, sopprimere il comma 4. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Zangrillo 1.5, che subordina l'eventuale avvalimento da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di agenzie specializzate a livello internazionale alla previa selezione

tramite gara a evidenza pubblica. Al riguardo, pur rilevando il carattere eventuale del suddetto avalimento e la previsione di una specifica clausola di neutralità di cui risulta corredata la proposta emendativa in esame, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della predetta clausola ad assicurare la neutralità finanziaria della proposta emendativa, anche alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica sul provvedimento.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime nulla osta su tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante norme in materia di trasferimento di funzioni e di riorganizzazione di Ministeri. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo originario del provvedimento.

Riguardo all'articolo 1, recante disposizioni sul trasferimento al Ministero dei beni culturali delle funzioni in materia di turismo, in merito ai profili di quantificazione, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 18 e l'esiguità delle risorse umane e finanziarie oggetto delle norme di trasferimento, ritiene opportuno acquisire conferma che, per effetto dello stesso, l'onere complessivo per il personale trasferito non subisca incrementi dovuto ad eventuali aumenti retributivi connessi all'applicazione del trattamento dell'amministrazione di destinazione.

Quanto ad eventuali spese *una tantum*, dovute alle operazioni materiali di trasferimento, non formula osservazioni nel presupposto della possibilità di ricorso alle attuali disponibilità di bilancio. Non formula altresì osservazioni riguardo alla stima degli oneri riferiti al comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal trasferimento dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e dall'istituzione presso tale ultimo Ministero di posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, nonché di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non

generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, evidenzia che l'accantonamento utilizzato ai fini del bilancio triennale 2019-2021 reca le occorrenti disponibilità. Sottolinea tuttavia che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), pur ridefinendo in misura congrua rispetto agli oneri derivanti dal presente provvedimento l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali a decorrere dall'anno 2020, prevede, agli articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, che siano temporaneamente accantonate e rese indisponibili ai fini della gestione risorse su taluni programmi di spesa, ivi compreso il programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risultano accantonati 750 milioni di euro per il 2020, 700 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, senza specificare l'ammontare delle risorse eventualmente non utilizzabili sui singoli accantonamenti dei fondi speciali di competenza di ciascun ministero. In particolare, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si evidenzia esclusivamente che sul Fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) sono stati effettuati ulteriori accantonamenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021, mentre non risultano effettuati accantonamenti sull'anno 2022.

Su tale punto considera, pertanto, necessario acquisire dal Governo i dati occorrenti alla verifica, in sede parlamentare, delle effettive disponibilità risultanti alla luce delle risorse rese indisponibili dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 sull'accantonamento del fondo speciale di competenza di ciascun Ministero, in particolare di quello di compe-

tenza del Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine di assicurare che le risorse complessivamente utilizzate dal presente provvedimento a decorrere dal 2020 a valere sul citato accantonamento non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dei citati articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, del disegno di legge di bilancio.

Rileva inoltre che il comma 3-ter dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali inerenti al turismo, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo in esame.

In merito all'articolo 1-bis, che reca disposizioni sui servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri indicati, vale a dire oneri assunzionali per 2.623.798 per il 2020, euro 5.247.596 annui a decorrere dal 2021 ed euro 145.000 per il 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Peraltro, evidenzia che gli stanziamenti sono configurati come limiti di spesa: ciò a fronte di oneri per spese di personale, che rivestono natura obbligatoria. Inoltre, il reclutamento del personale è riferito ad un contingente determinato in numero fisso e non entro un tetto massimo. In proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento in merito alla configurazione della disposizione come limite di spesa, anche in considerazione della mancanza di una relazione tecnica che quantifichi in modo puntuale le esigenze finanziarie in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti

dall'assunzione a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dallo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo 1.

Riguardo all'articolo 1-ter, recante norme sulla tutela, sulla valorizzazione e sulla fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, in merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 2 non formula osservazioni, essendo il maggior onere recato dalla disposizione – contributo di 5 milioni di euro nel 2019, 330.000 euro nel 2020 e 245.000 euro nel 2021 in favore della società Ales S.p.A. – configurato come limite di spesa. Quanto all'impiego di quota parte – nel limite massimo del 15 per cento – degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso presso gli istituti e i luoghi di cultura statali per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e luoghi di cultura, non formula osservazioni nel presupposto che tale specifica destinazione non pregiudichi la realizzazione di impegni già finanziati a normativa vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1-ter provvede agli oneri derivanti dalla possibilità riconosciuta al Ministero per i beni e le attività culturali di avvalersi della società Ales S.p.a. per l'attività di accoglienza e vigilanza, previste dal comma 1 del medesimo articolo 1-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021: quanto a 5 milioni

di euro per il 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019; quanto a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021.

Ciò premesso, in merito alla prima tipologia di copertura, fa presente che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019, al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, aveva autorizzato la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, provvedendo ad essa mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza degli importi previsti a copertura e che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito alla seconda modalità di copertura, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 1-quater, recante disposizioni sul Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che l'onere per il compenso del Commissario è posto a carico della contabilità speciale intestata allo stesso Commissario, ritiene che andrebbero acquisiti elementi relativi all'entità di tale onere e alla disponibilità delle somme per farvi fronte senza pregiudicare interventi già programmati. Ritiene altresì utile indicare a valere su quali risorse saranno erogati i rimborsi spese a seguito della soppressione della disposizione del citato

articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 che li imputa alle spese per la realizzazione degli interventi.

Riguardo all'articolo 2, recante disposizioni per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema Paese, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il trasferimento di personale dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previsto dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri nel caso in cui il trattamento corrisposto dallo stesso Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovesse risultare più alto di quello in godimento, tenuto conto che la norma garantisce il trattamento dell'amministrazione di destinazione, ove più elevato di quello già in godimento. Ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se tale eventualità sia concretamente realizzabile in considerazione dei contratti integrativi in essere nei due Ministeri interessati dall'operazione di trasferimento del personale.

Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 5, recante disposizioni sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che i commi 1 e 2 dispongono la rideterminazione delle dotazioni del fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate attuativi della delega contenuta nel medesimo decreto legge (articolo 1, comma 2). Tale rideterminazione appare conforme a quanto rappresentato negli schemi di decreti legislativi di riordino attualmente all'esame delle Camere (si vedano gli atti del Governo 118 e 119) e nelle relative relazioni tecniche. Non formula pertanto osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato.

Non ha nulla da osservare, altresì, con riferimento alla rideterminazione delle do-

zioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 3) essendo l'onere limitato agli stanziamenti previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti sia dall'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, sia dal rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura complessivamente pari a 6,5 milioni di euro per il 2019, a 4,5 milioni di euro per il 2020, a 3,3 milioni di euro per il 2021, a 3,8 milioni di euro per il 2022, a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla riduzione del citato Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere, come disposta, per gli importi testé richiamati, dal comma 2 del medesimo articolo 3; quanto a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, rileva preliminarmente che gli importi ivi indicati risultano lievemente superiori all'onere oggetto di copertura, giacché l'impatto della riduzione del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere indicata in termini di saldo netto da finanziare determina effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a causa delle minori entrate tributarie e contributive generate dalla mancata destinazione delle risorse del Fondo alle finalità per le quali il Fondo era stato originariamente istituito, vale a dire la copertura di spese afferenti il personale.

Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura, essendo l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di

politica economica riferito ad annualità successive a quelle ricomprese nell'ambito del bilancio di previsione attualmente all'esame del Parlamento, ritiene necessario che il Governo confermi la capienza del Fondo medesimo per gli anni 2023 e 2024.

Riguardo all'articolo 3, commi 6 e 7, recante disposizioni sul lavoro straordinario del personale impegnato nell'operazione « Strade sicure », in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura al Senato riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 7 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di 4.645.204 euro per il 2019 introdotta dal precedente comma 6, che stanziava le risorse occorrenti al pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione « Strade sicure » nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

In particolare, ai suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, quanto a euro 3.737.108, mediante la riduzione del « Fondo per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate », di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell'ordinamento militare) e, quanto a euro 908.096, tramite la riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con riferimento al Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rileva che – sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato – è risultato che, per effetto dell'adozione del presente decreto-legge, sul Fondo medesimo sono state

impegnate risorse pari ad euro 3.737.108, che corrispondono alla dotazione integrale del Fondo stesso. Ciò posto ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo integrale della dotazione del Fondo in esame non comprometta la possibilità di far fronte ad eventuali deficienze di altri capitoli relativi alle Forze armate.

Con riferimento invece al Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, rammenta che tale ultima disposizione prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tanto premesso, evidenzia che – sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato – è risultato che per effetto dell'adozione del presente decreto-legge sul Fondo medesimo sono state impegnate risorse pari ad euro 908.096, che costituivano la capienza residua dello stanziamento iniziale del Fondo medesimo per l'anno 2019, pari complessivamente a 28 milioni di euro. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

Con riferimento all'articolo 3-bis, recante disposizioni sull'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli del personale militare e di polizia e sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità del previsto stanziamento annuo, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la determinazione di tale importo e riguardo alla sostenibilità delle riduzioni di spesa previste a fini di copertura rispetto alle esigenze connesse alle

funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. In ordine a quest'ultimo profilo ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione, anche al fine di escludere l'eventualità che si manifestino successive esigenze di finanziamento per far fronte ai relativi fabbisogni. Ciò anche in considerazione del carattere permanente dell'onere coperto con le predette modalità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3-*bis*, nel disporre l'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, nella misura di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Al riguardo, rammenta preliminarmente che un siffatto meccanismo, per quanto non pienamente conforme al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, è già stato utilizzato dal Governo, da ultimo per la copertura di parte degli oneri recati dal decreto-legge n. 124 del 2019, in corso di conversione.

Ciò posto, da un lato evidenzia che, essendo le riduzioni degli stanziamenti di bilancio riferite esclusivamente ad aggregati contabili costituiti dalle missioni e dai programmi di spesa, come rappresentato nell'elenco 1 allegato al provvedimento in esame, risulta per tal via in sostanza preclusa la possibilità di riscontrare nel dettaglio i singoli capitoli di spesa e le sottostanti autorizzazioni legislative interessati dalle predette riduzioni, con ciò impedendo la puntuale verifica in sede parlamentare circa la riconducibilità delle

risorse accantonate alle diverse categorie di spesa tipizzate dalla vigente disciplina contabile, vale a dire ai fattori legislativi, all'adeguamento al fabbisogno ovvero agli oneri inderogabili, i quali ultimi dovrebbero in linea di principio considerarsi esclusi, stante la natura obbligatoria delle prestazioni cui gli stessi sono generalmente preordinati, dall'ambito di applicazione del descritto meccanismo di riduzione. In ordine a tali problematiche, ritiene pertanto che andrebbero acquisiti elementi di maggiore informazione da parte del Governo. Dall'altro lato, considera comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo sia in ordine alla concreta possibilità per le amministrazioni coinvolte di conseguire i previsti risparmi di spesa, sia in merito alla circostanza che il raggiungimento dei predetti obiettivi di risparmio non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse in questione.

Riguardo all'articolo 3-*ter*, che prevede la sostituzione delle tabelle B e C al decreto legislativo n. 217 del 2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le modifiche apportate alle tabelle B e C allegate al decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono finalizzate ad apportare delle correzioni ad errori materiali: ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma che la correzione di tali errori non sia comunque suscettibile di incidere su aspetti retributivi o di presentare comunque implicazioni di carattere finanziario.

Riguardo all'articolo 4, recante disposizioni sulla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti durante l'esame del provvedimento presso il Senato, in particolare riguardo alla quantificazione delle spese di funzionamento, commisurate al 4 per cento della spesa di personale.

Per quanto attiene tuttavia al comma 6-bis, introdotto dal Senato, osserva che lo stesso prevede che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – soggetto incluso nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato – promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, laddove la norma vigente – articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 – assegna alla stessa Agenzia il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Ritiene in proposito che andrebbe acquisito un chiarimento circa l’effettiva portata delle modifiche in esame e la conseguente eventuale rimodulazione delle competenze in materia di sicurezza ferroviaria ed autostradale tra i diversi soggetti pubblici, anche al fine di verificare le relative implicazioni di carattere finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari complessivamente a 400.000 euro per l’anno 2019 e a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

In particolare, evidenzia che la copertura dell’importo di 400.000 euro per l’anno 2019 è effettuata mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità, mentre alla copertura dell’importo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate di cui all’articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. A tale ultimo proposito, rammenta che detta disposizione ha definito gli importi relativi alla quota delle maggiori entrate, derivanti dall’incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione previsto dalla medesima disposizione, og-

getto di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in ordine al fatto che la citata riduzione delle risorse di cui la normativa vigente prevede la riassegnazione al predetto Ministero non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità eventualmente già programmate a valere sulle medesime risorse.

Riguardo all’articolo 5, recante disposizioni sull’organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l’articolo 6, recante disposizioni urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo all’articolo 7, in materia di continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*) e si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

Nuovo testo C. 1524 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, nel testo risultante degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento presenta profili di possibile onerosità in relazione a diverse iniziative ed interventi da esso previsti, a fronte dei quali il testo provvede ad indicare uno stanziamento, configurato come limite di spesa, pari a 200.000 euro annui, per il triennio 2020-2022 da destinare alle sole esigenze di formazione in ambito scolastico. Premessa la necessità di acquisire elementi di valutazione riguardo agli elementi sottostanti la definizione di tale limite di spesa e riguardo all'effettiva disponibilità delle relative risorse, poste a carico del Fondo « La Buona scuola », si evidenzia che non risultano stimati – e, quindi, coperti – ulteriori possibili oneri suscettibili di prodursi per effetto delle disposizioni in esame (articolo 7, comma 1). Appare quindi necessario, a suo avviso, acquisire i dati e gli elementi idonei a quantificare le occorrenze finanziarie connesse all'applicazione della normativa in esame. Ciò, in particolare, con riferimento alla possibilità di disporre progetti d'intervento educativo di minori prima del loro eventuale affidamento (già previsto a normativa vigente) ai servizi sociali o collocamento in una struttura di accoglienza da parte del Tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 5. Segnala che profili di onerosità sono, altresì, prefigurabili riguardo alla possibilità da parte del Tribunale dei minorenni di disporre il proseguimento delle suddette misure di affidamento ai servizi sociali o collocamento in una struttura di accoglienza oltre il termine del ventunesimo anno (termine previsto a normativa vigente) e fino al

compimento del 25° anno di età dell'interessato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso Art. 29-bis.

Rileva, altresì, l'esigenza che vengano forniti dati ed elementi di valutazione relativi alle spese per l'implementazione della piattaforma *e-learning* Elisa, eventualmente ulteriori rispetto a quelle che già troverebbero copertura nelle sopra indicate risorse del Fondo « La Buona scuola ». Un chiarimento appare inoltre opportuno, a suo avviso, in merito agli oneri derivanti dall'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un servizio di assistenza delle vittime di bullismo e cyberbullismo accessibile tramite il numero telefonico nazionale gratuito del 114, attivo 24 ore su 24, nonché alla promozione, per le medesime finalità di assistenza, di un'applicazione informatica da parte del Ministero dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Fa presente, in fine, come andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in merito alla possibilità che i percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, la cui attivazione è rimessa in ambito scolastico alla valutazione del Dirigente scolastico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5, comma 1, possano essere effettivamente realizzati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 7 stanziava risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o la realizzazione di progetti pilota. In proposito, in considerazione del

fatto che il Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) era stato istituito al fine di dare attuazione alla legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ritiene necessario che il Governo assicuri che nel citato Fondo risultino disponibili gli importi previsti a copertura, anche alla luce di recenti provvedimenti che hanno utilizzato la medesima modalità di copertura – da ultimo, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti – e che l'utilizzo delle predette risorse possa avvenire senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. In secondo luogo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se il predetto utilizzo sia sufficiente a fare fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento relativamente a tutti e tre i saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto), in considerazione del fatto che la mancata destinazione delle risorse del Fondo « La Buona Scuola » alle finalità per le quali era stato originariamente istituito potrebbe determinare, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, minori entrate tributarie e contributive, come emerge da altri provvedimenti che hanno utilizzato la medesima modalità di copertura, come ad esempio il citato decreto-legge n. 126 del 2019. Infine, dal punto di vista formale, segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in esame prevedendo un'espressa autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, ai fini dell'implementazione della Piattaforma Elisa o della realizzazione di progetti pilota, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 ed autorizzando il Mini-

stro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Rammenta che il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che tutte le modifiche apportate dal Senato, rispetto al testo già approvato dalla Camera, sono corredate di una relazione tecnica – allegata all'emendamento 1.700 del Governo – ad eccezione di talune modifiche non rilevanti ai fini della presente analisi.

Riguardo all'articolo 1, comma 6, n. 4), lettera a), comma 19 e all'articolo 6, comma 1, recante l'istituzione di un Centro di valutazione (CEVA) presso il Ministero dell'interno, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, volti a suffragare la clausola di neutralità finanziaria recata dalla medesima disposizione. Non formula quindi osservazioni nel presupposto dell'effettiva

capienza e disponibilità delle dotazioni di bilancio indicate dalla relazione tecnica a copertura di talune spese, senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Non formula osservazioni riguardo alla nuova autorizzazione di spesa disposta, essendo il relativo onere limitato alla spesa indicata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 fa fronte alle spese autorizzate – in misura pari a 200.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, sulla base della specifica integrazione al testo apportata nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, al citato onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. Il citato fondo, in conformità a quanto stabilito dalla predetta disposizione, è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2017 tra le amministrazioni interessate e le relative risorse sono state pertanto iscritte su appositi capitoli di spesa in conto capitale negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Alla luce di ciò, in primo luogo, considera pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle risorse in conto capitale previste a copertura a far fronte ad oneri che almeno in parte – ad esempio, quelli relativi al funzionamento del Centro di valutazione – sembrerebbero di parte corrente. In secondo luogo, ritiene altresì

necessario che il Governo chiarisca a carico di quali amministrazioni beneficiarie del decreto di riparto dianzi citato debba intendersi imputata – e in quale misura – la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dal presente provvedimento, anche al fine di assicurare che l'utilizzo delle risorse stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 3*). Chiarisce inoltre che, come si evince dalla citata relazione tecnica, alle spese di parte corrente necessarie per il funzionamento dell'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno si provvederà con le risorse già disponibili a legislazione vigente, mentre alle spese di conto capitale, relative all'avvio del laboratorio a supporto delle attività di analisi e verifica e alla dotazione della struttura delle necessarie *workstation* informatiche e *suite* di *software*, si provvederà a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, commi 6 e 7, ha previsto l'istituzione, analogamente a quanto

già previsto per il Ministero della difesa, di un Centro di valutazione anche per il Ministero dell'interno;

l'articolo 1, comma 19, autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno;

per le funzioni dell'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno si provvede, per quel che concerne le risorse umane, avvalendosi di quelle attualmente disponibili nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove opera il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144;

per lo svolgimento di dette funzioni appare necessario un moderato impiego di unità aggiuntive di personale, quantificate in circa 40 unità, che saranno reperite all'interno della dotazione effettiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che oggi ammonta a 8.242 unità;

per le attività connesse all'avvio del laboratorio a supporto delle attività di analisi e verifica di cui al provvedimento in esame, è prevista la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, avente natura di conto capitale;

per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono previsti oneri, anch'essi in conto capitale, pari a 1,5 milioni di euro al fine di dotare la struttura delle necessarie *workstation* informatiche e *suite* di *software*;

ai predetti oneri si farà fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 623,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte sul capitolo 7457, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

i contratti destinati all'acquisto degli apparati informatici necessari all'espletamento delle funzioni del Centro di valutazione del Ministero dell'interno comprendono la manutenzione ordinaria per il periodo di tre anni;

la manutenzione ordinaria per gli anni successivi, pari a circa il 20 per cento dei costi, sarà assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio in misura pari a euro 300.000 per l'anno 2023 e a euro 600.000 per gli anni successivi, mediante le risorse disponibili sul capitolo 2816, piano gestionale 1, che per il periodo di riferimento presenta idonea capienza;

per quanto concerne le spese relative all'organizzazione di mirati percorsi formativi degli operatori, tenuto conto degli *standard* stabiliti in raccordo con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che le stesse graveranno sul capitolo 2721, piani gestionali 1, 2 e 4, che presentano sufficienti disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A.

RELAZIONE TECNICA

5264



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO I

Prot. N. 240917/2019
Rif. Prot. Entrata N. 240696/2019
Allegati:
Risposta a nota del:

Roma, 11 NOV. 2019

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 1027 "Modifiche al Titolo VI del D.P.R. 18/1967, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura". Nuovo testo Ciprini. Testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative.

E' stato esaminato il nuovo testo dell'Atto Camera in oggetto, corredato dalle relazioni tecnica e illustrativa, come risultante dall'approvazione di alcune proposte emendative.

Il provvedimento, composto da un unico articolo, reca modifiche al titolo VI del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura).

L'articolo 1, comma 1, lettera e) nel sostituire integralmente l'articolo 157 del citato D.P.R. 18/1967 - in materia di retribuzione da corrispondere al personale assunto a contratto presso le sedi esteri del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - novella il comma 4 con l'obiettivo di ristabilire, come affermato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, il principio della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero.

Al riguardo, si fa presente che la modifica al comma 4 dell'articolo 157 del DPR 18/1967 è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, considerato che verrebbe disapplicata la regola generale disposta dal D.I. del 31 dicembre 2002, n. 033/5949, attuativo del vigente comma 4, di determinazione e corresponsione in euro della retribuzione del

personale a contratto. Diversamente il ritorno alla valuta locale esporrebbe lo Stato alla necessità di farsi carico degli oneri connessi alla variabilità delle retribuzioni derivanti dalla fluttuazione delle valute. (c.d. “rischio di cambio”).

Ciò premesso, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che, per le motivazioni sopra esposte, dal testo sia espunto l’articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 4. Conseguentemente alla citata lettera e) le parole “l’articolo 157 è sostituito dal seguente « Art. 157 (Retribuzione)” sono sostituite dalle seguenti “ i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 157 sono sostituiti dai seguenti”

Il Ragioniere Generale dello Stato



Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (Nuovo testo C. 1027 Ciprini)

**TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE
EMENDATIVE**

ART. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 152, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;

b) all'articolo 153, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.»;

c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano, sentite anche» sono sostituite dalle seguenti: «categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»;

d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.»;

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 157.

(Retribuzione)

1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative

assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.

3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguglio stabilito ai sensi dell'articolo 209.»;

f) l'articolo 157-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 157-*sexies*.

(*Assenze dal servizio*)

1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.

3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio.»;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159.

(*Viaggi di servizio*)

1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento.»;

h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.»;

i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «*e-bis)* violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto modifica alcuni articoli della parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Le **lettere a), b) (prima parte) e c)** introducono la possibilità di assumere impiegati con contratti a legge locale anche per le Delegazioni diplomatiche speciali, con conseguente miglioramento di efficienza e tempestività nell'erogazione dei servizi di assistenza a cittadini ed imprese.

La **lettera b) (seconda parte)** prevede la possibilità di rinnovare sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi anche i contratti temporanei di cui al primo comma dell'art. 153, introducendo piena uniformità con quanto già previsto per i contratti temporanei di cui al secondo comma dello stesso articolo.

La **lettera d)** introduce una disposizione che stabilisce il periodo di validità delle graduatorie per il reclutamento del personale a contratto, in coerenza con la specificità della categoria e delle procedure per l'assunzione stabilite dalla legge.

La **lettera e)** apporta modifiche alla procedura di revisione della retribuzione annua, con un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e si rendono più definiti i parametri obiettivi per la determinazione della retribuzione. Allo stato attuale, i dati relativi alle retribuzioni corrisposte dalle altre rappresentanze diplomatiche ed organizzazioni internazionali operanti in loco vengono trasmessi ai competenti uffici centrali del MAECI dall'Ambasciata competente per territorio, unitamente alla richiesta di aumento. Le rappresentanze straniere considerate variano a seconda dei dati che la Sede interessata riesce a reperire. La nuova disposizione, introducendo la possibilità per il MAECI di avvalersi, per le finalità previste dalla norma, di agenzie specializzate a livello internazionale permette di rendere più equi ed obiettivi i parametri che stanno alla base della valutazione degli adeguamenti retributivi, basando l'esercizio su criteri omogenei per tutte le Sedi e sottraendo di conseguenza la rilevazione dei parametri alla discrezionalità della singola Ambasciata e alle criticità più volte rappresentate circa l'ottenimento di tali informazioni da parte delle altre Rappresentanze in loco, che, si ricorda, competono con le nostre Rappresentanze nella assunzione e nel mantenimento in servizio degli elementi più qualificati.

Per quanto concerne la valuta di pagamento, il testo attualmente vigente dell'articolo 157, comma 4, del DPR n. 18 del 1967 prevede, per questa categoria di personale, che "la retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi". Il decreto interministeriale n. 5949/2002,

attuativo di detta disposizione di legge, emanato in concomitanza con l'introduzione della moneta unica europea, ha previsto come regola generale il pagamento in euro. Da ultimo, in considerazione dell'obbligo di conformare i documenti d'impiego del personale a contratto alle norme imperative locali (art. 154, dPR n. 18 del 1967) e a seguito di numerosi contenziosi aperti instaurati dagli interessati innanzi ai fori locali, il decreto interministeriale n. 5017/2015, adottato nel maggio 2015, ha consentito il pagamento in valuta locale nei Paesi dove tale modalità è imposta da una norma imperativa.

La proposta emendativa modifica l'articolo 157, comma 4, del dPR n. 18 del 1967, ristabilendo il principio della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in servizio in tutti i Paesi, fatte salve situazioni particolari. La ratio è garantire agli impiegati una retribuzione stabile in termini di potere d'acquisto nel Paese dove gli interessati vivono stabilmente, non soggetta, dunque, all'oscillazione dei tassi di cambio. Le eventuali eccezioni, consentite dalla disposizione normativa a maggior tutela del personale interessato, riguardano i Paesi con valute eccessivamente volatili o in condizioni economico-istituzionali particolarmente instabili.

La **lettera f)** modifica il regime di assenze dal servizio, per sanare una discriminazione non giustificabile fra il personale con contratto regolato dalla legge locale e la categoria ad esaurimento costituita dagli impiegati a contratto assunti a legge italiana (articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 103/2000), regolando il periodo massimo durante il quale l'impiegato a contratto può godere, nel corso del triennio, di assenze per malattia, (a retribuzione intera, ridotta di un quinto, e senza retribuzione) e di congedi per gravi motivi personali o di famiglia (90 giorni non retribuiti). In merito al regime di assenze per malattia, la nuova disposizione è ispirata al regime applicabile al personale a contratto a legge italiana, previsto dall'articolo 7, lettera a), del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997, come modificato dall'articolo 34 del CCNL Comparto Ministeri del 14 settembre 2007. L'attuale formulazione dell'articolo 157 sexies, introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000, è infatti ispirata al succitato articolo 7, lettera a), del CCNL integrativo del 1997, che, nel testo vigente nel 2000, garantiva al dipendente l'intera retribuzione per i primi 45 giorni di malattia. Successivamente, l'articolo 34 del CCNL del 2007 ha modificato l'articolo 7, lettera a), del CCNL integrativo del 1997, portando da 45 a 90 giorni il periodo interamente retribuito per il personale a contratto a legge italiana. La proposta emendativa, pertanto, si propone di eliminare una disparità di trattamento tra le due categorie di personale a contratto.

La **lettera g)** prevede due possibilità per l'impiegato che effettua un viaggio di servizio: rimborso di spese di trasporto, vitto ed alloggio oppure, previa esplicita richiesta, rimborso spese di trasporto più indennità giornaliera. Ogni viaggio di servizio resta sempre subordinato all'espressa autorizzazione del Capo missione.

La **lettera h)** conferisce chiarezza e certezza al procedimento disciplinare, introducendo termini perentori per l'avvio e la conclusione del procedimento (trenta giorni per la contestazione, venti giorni più eventualmente altri venti per le giustificazioni scritte dell'impiegato, termine massimo per la conclusione del procedimento di centoventi giorni).

La **lettera i)** introduce una nuova ipotesi di risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro senza preavviso in caso di gravi violazioni dei doveri di cui all'articolo 142 del DPR n. 18 del 1967, con particolare riferimento a comportamenti che possono porre in pericolo la sicurezza.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto introduce disposizioni di carattere ordinamentale.

Le **lettere a), b) (prima parte), e c)**, consentono l'assunzione di personale a contratto a legge locale anche nelle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 del DPR n. 18 del 1967. Tale ampliamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il contingente complessivo del personale in parola resta fissato dall'articolo 152 del medesimo DPR, disposizione che la presente proposta emendativa non modifica.

La **seconda parte della lettera b)** allinea il regime delle proroghe dei contratti temporanei stipulabili per ragioni sostitutive a quanto previsto al comma secondo per i contratti temporanei per particolari esigenze. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni temporanee per esigenze sostitutive possono essere effettuate, per espressa previsione dell'articolo 153, primo comma, solo quando al dipendente sostituito è sospeso il trattamento economico.

La **lettera d)** introduce una disposizione di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera e)** modifica il procedimento per la revisione della retribuzione annua. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la clausola di invarianza

finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 1, come risultante dalla proposta emendativa. La modifica dei parametri relativi alla definizione della retribuzione del personale a contratto previsti dalla nuova formulazione dell'art. 157, peraltro, non introduce, in ogni caso, un diritto ad adeguamenti retributivi automatici, ma si propone, piuttosto, di fondarne la concessione su criteri e parametri il più possibile oggettivi ed equi. In merito all'introduzione del riferimento ai benefici aggiuntivi, si segnala che gli stessi vengono già tenuti in considerazione nelle rilevazioni effettuate e finalizzate alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la concessione degli aumenti. Quanto al mercato del lavoro locale, la specifica menzione del mercato pubblico e privato, non implica l'automatico riconoscimento di adeguamenti retributivi, in quanto generalmente le retribuzioni pubbliche e private seguono, al pari di quelle erogate dalle altre rappresentanze diplomatico-consolari, l'andamento generale del mercato del lavoro e del costo della vita in loco.

A tal proposito, si ribadisce che i parametri previsti dall'articolo 157 del dPR n. 18 del 1967, nel testo risultante dalla novella in esame (come nel testo attualmente vigente), costituiscono un riferimento per la definizione delle retribuzioni del personale, ma non determinano alcuna forma di automatico adeguamento alle dinamiche salariali prevalenti in loco.

In merito ai maggiori oneri derivanti dal ricorso ad agenzie specializzate, si segnala che la possibilità di avvalersi di tali agenzie è già prevista dall'articolo 171, comma 3, lettera a), del dPR n. 18 del 1967 con riferimento alla definizione dell'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo. A tali spese il MAECI fa fronte con lo stanziamento del capitolo di bilancio 1292, dedicato all'acquisto di beni e servizi, che presenta la necessaria disponibilità, anche per effetto della riprogrammazione delle iniziative cui lo stesso è deputato.

Per quanto concerne la valuta di pagamento, l'utilizzo della valuta locale comporta una maggiore efficienza dei fondi disponibili e può portare a risparmi per la finanza pubblica, rispetto alla generalizzata adozione dell'euro come valuta di pagamento. Infatti, nel caso di apprezzamento dell'euro, infatti, il potere d'acquisto degli stipendi locali aumenta, a tutto vantaggio del personale ma senza alcun risparmio per l'amministrazione, che è impossibilitata a decurtare gli stipendi, in base al cosiddetto principio nominalistico del salario, vigente nella maggior parte dei Paesi del mondo. Nel caso opposto di un deprezzamento dell'euro, invece, a fronte di una diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi locali, la pressione per l'adeguamento dei salari diventa spesso non sostenibile, in quanto una perdita significativa di potere d'acquisto dello stipendio, a parità di lavoro svolto, causata dal solo deprezzamento della valuta di pagamento (diversa dalla valuta locale) non è compatibile con le garanzie assicurate ai lavoratori dalla maggior parte degli ordinamenti. In tali casi, peraltro, in assenza di adeguamento stipendiale, il rischio di soccombere in giudizi promossi dai dipendenti per difendere il proprio potere d'acquisto è molto elevato.

La **lettera f)** modifica il regime di assenze dal servizio, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'aumento del periodo di assenza retribuita per malattia comporta solo la rinuncia ad una minore spesa eventuale (derivante dalla decurtazione delle retribuzioni in seguito al superamento del periodo di malattia retribuita attualmente concesso). La minore spesa prevista dalla norma attualmente vigente è infatti puramente ipotetica e dipende esclusivamente da comportamenti e situazioni individuali non prevedibili dei singoli dipendenti (l'insorgenza di stati di malattia che giustificano l'astensione dal lavoro). Poiché, in via prudenziale, è già attualmente prevista, ad inizio di ciascun anno, la spesa per la corresponsione al personale in questione dell'intera retribuzione (comprensiva dei contributi previdenziali), la disposizione in parola non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, peraltro, l'assenza retribuita del dipendente non comporta per l'amministrazione obblighi di assunzioni sostitutive, in quanto le assunzioni di personale temporaneo sono strettamente vincolate ai casi nei quali al dipendente sostituito sia sospeso il trattamento economico (art. 153, primo comma, del DPR n. 18 del 1967, sia nel testo attualmente vigente che in quello modificato dalla lettera b del presente emendamento). Invero, il prolungamento del periodo di assenza retribuita comporta automaticamente una corrispondente riduzione dei casi nei quali è possibile provvedere alla sostituzione con personale temporaneo, circostanza che garantisce pertanto la neutralità sotto il profilo finanziario della modifica normativa proposta. Si segnala inoltre che per il personale a contratto soggetto alla disciplina di cui all'art. 157-sexies non trova applicazione l'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in quanto tale categoria di personale è regolata dalla legislazione locale e non da quella italiana e non beneficia di emolumenti o indennità di carattere accessorio.

La **lettera g)** introduce una possibilità di opzione a favore dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio. Anziché usufruire del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, egli può richiedere, oltre alle spese di viaggio, un'indennità pari ad un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento. Tale opzione non comporta nuovi oneri in quanto la possibilità o meno di effettuare viaggi di servizio è soggetta al tetto di spesa dato dalle disponibilità finanziarie effettivamente presenti sul bilancio della sede. La corresponsione dell'indennità giornaliera potrebbe comportare una riduzione degli oneri rispetto al rimborso delle spese di vitto e alloggio, qualora il trentesimo della retribuzione base in godimento risultasse inferiore alle spese vive effettivamente sostenute. Con riferimento agli oneri a carico dell'Amministrazione, si segnala che nulla cambia rispetto al previgente regime: l'indennità era commisurata ad un trentesimo della retribuzione base dell'impiegato, ma su tale indennità erano calcolati i contributi previsti dalla legge, italiana o locale, a seconda del regime applicabile al singolo dipendente a contratto.

Le lettere h) e i) sono disposizioni ordinarie attinenti al procedimento disciplinare e ai casi nei quali è previsto il licenziamento. Esse non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 92, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

ur

11 NOV. 2019

Il Tecnico Generale



A condizione che sia espunto dal testo l'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 4 e che, conseguentemente, alla citata lettera e) le parole "l'articolo 157 è sostituito dal seguente « Art. 157 (Retribuzione)» sono sostituite dalle seguenti "i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti".

Ciò in quanto la modifica al comma 4 dell'articolo 157 del DPR 18/1967 è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, considerato che verrebbe disapplicata la regola generale disposta dal D.I. del 31 dicembre 2002, n. 033/5949, attuativo del vigente comma 4, di determinazione e corresponsione in euro della retribuzione del personale a contratto. Diversamente il ritorno alla valuta locale esporrebbe lo Stato alla necessità di farsi carico degli oneri connessi alla variabilità delle retribuzioni derivanti dalla fluttuazione delle valute. (c.d. "rischio di cambio").

ALLEGATO 2

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

3500



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Ufficio VII

Roma,

12 NOV. 2019

Prot. n. 242145/2019

Rif. prot. entrata n. 241549/2019

Allegati: 1

Risposta a nota

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

OGGETTO: AC 2242 - Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (cd. Riordino Ministeri). **Relazione tecnica di passaggio.**

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 novembre 2019, unitamente alla relazione tecnica aggiornata trasmessa per le vie brevi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento in data 8 novembre 2019.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine al provvedimento, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Giuseppe Ricci

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

L'articolo 1 dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo in materia di turismo e disciplina il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri.

Con riferimento ai profili economico-finanziari si rappresenta quanto segue.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per la previsione di cui al comma 2 relativa alla istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale.

Durante l'esame in Senato sono state introdotte modifiche relative a un ulteriore incremento di 25 posti di dirigente di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. L'attuazione della disposizione comporta nello specifico oneri aggiuntivi pari:

- a) a 3.062.500 euro annui a decorrere dal 2020, quantificati – in conformità a quanto previsto dal testo base del decreto-legge – in misura pari a 122.500 euro per i 25 dirigenti di livello non generale (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione);**
- b) a 530.000 euro annui a decorrere dal 2020 al fine di sostituire la copertura finanziaria prevista dal testo del decreto-legge mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della predetta quantificazione i costi relativi ad una posizione dirigenziale di livello generale ed a due posizioni dirigenziali di livello non generale sono stimati rispettivamente in euro 285.000 ed in euro 245.000, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.**

Con riferimento al MIPAAFT, si rappresenta che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, aveva previsto che i maggiori oneri derivanti dal posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, fossero compensati mediante la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con la soppressione del Dipartimento di cui al presente decreto, si prevede il ripristino di tali posizioni.

Relativamente alle risorse finanziarie da trasferire dal MIPAAFT al MIBAC in conseguenza dell'attribuzione della competenza in materia di turismo (analogamente a quanto avvenuto con la alla ricognizione effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, adottato ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 proprio al fine di individuare le risorse che, in quella fase, sarebbero dovute transitare dal MIBACT al MIPAAF in occasione dell'analogo spostamento della medesima competenza in materia di turismo - si v., in particolare, la tabella 4 del citato DPCM) si è fatto riferimento alle risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1), CdR 6 "Dipartimento del Turismo" dello stato di previsione del MIPAAFT, come da tabella sottostante.



Tabella 1 - Risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1) del MIPAAFT (dati in euro). N.B. le risorse indicate, in termini di competenza, si intendono a legislazione vigente.



Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione	2019	2020	2021
6801	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00
6801	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 524.045,00	€ 524.045,00	€ 524.045,00
6801	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00
6801	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6801	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 2.792,00	€ 2.792,00	€ 2.792,00
6801	30	SOMME PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	€ 24.391,00	€ 24.391,00	€ 24.391,00
6801	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6802	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	€ 62.170,00	€ 62.170,00	€ 62.170,00
6805	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 149.076,00	€ 149.076,00	€ 149.076,00
6805	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 981,00	€ 981,00	€ 981,00
6808	1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI , ECC.	€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00
6810	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	2	MISSIONI ALL'INTERNO	€ 7.444,00	€ 7.444,00	€ 7.444,00
6810	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA , ECC.	€ 48.221,00	€ 48.221,00	€ 48.221,00
6810	4	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ECC.	€ 11.835,00	€ 11.835,00	€ 11.835,00
6810	5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6810	6	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	7	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	8	MISSIONI ALL'ESTERO	€ 32.754,00	€ 32.754,00	€ 32.754,00
6810	9	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



6810	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 14.188,00	€ 14.188,00	€ 14.188,00
6810	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	13	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	16	SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	17	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	18	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	91	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	93	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
6811	2	SOFTWARE APPLICATIVO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6811	3	RETI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	4	ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6812	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.695,00	€ 1.695,00	€ 1.695,00
6813	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.404,00	€ 3.404,00	€ 3.404,00
6814	1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



6815	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6816	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6817	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6818	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6840	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6840	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 8.809,00	€ 8.809,00	€ 8.809,00
6840	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	17	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	18	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6850	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 3.037,00	€ 3.037,00	€ 3.037,00
6850	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 9.075,00	€ 9.075,00	€ 9.075,00
6850	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6819	1	SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6819	2	FINALIZZAZIONE DEL FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6820	1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 11.813.796,00	€ 11.813.796,00	€ 11.813.796,00



6820	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00
6822	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
6823	1	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00
6823	2	SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	3	CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE INTERESSINO IL MOVIMENTO TURISTICO	€ 232.406,00	€ 232.406,00	€ 232.406,00
6823	4	CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO	€ 77.468,00	€ 77.468,00	€ 77.468,00
6823	5	SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	6	CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPE	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00
6823	7	CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
6823	8	FINALIZZAZIONE DEL FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ENTI PRODUTTORI DI SRVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6825	1	SPESE PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO E DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI , ECC.	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
6828	1	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	1	FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FAMIGLIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	€ 181.970,00	€ 181.970,00	€ 181.970,00
8901	2	SOFTWARE APPLICATIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	3	RETI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



8902	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	€ 21.030,00	€ 21.030,00	€ 21.030,00
------	---	---	-------------	-------------	-------------

Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al successivo trasferimento delle risorse si provvederà con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e di bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riguardo al trasferimento delle risorse umane dal MIPAAFT al MIBAC, si fa riferimento alla puntuale individuazione di cui decreto direttoriale MIPAAFT in data 2 gennaio 2019, concernente l'inquadramento del personale trasferito dal MIBAC al MIPAAFT ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86. Si tratta di 22 unità, i cui dati sintetici si riportano a seguire:

N.	COGNOME NOME	AREA - FASCIA	PROFILO PROFESSIONALE
I	D.R.	AREA 3 - F5	Funzionario Amministrativo
2	S.M.M.	AREA 3 - F4	Funzionario Amministrativo
3	D.B.E.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
4	F.A.R.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
5	P.A.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
6	P.P.	AREA 3 - F2	Funzionario Amministrativo
7	B.E.	AREA 3 - F1	Funzionario Amministrativo
8	D.V.V.	AREA 3 - F1	Funzionario Amministrativo
9	C.A.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
10	C.E.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
II	G.L.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
12	V.S.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
13	C.M.	AREA 2 - F4	Assistente Amministrativo
14	P.F.	AREA 2 - F4	Assistente Amministrativo
15	B.C.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
16	B.A.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
17	C.B.L.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
18	M.L.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
19	P.C.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
20	R.M.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
21	P.P.	AREA 2 - F2	Assistente Amministrativo
22	M.P.	AREA 2 - F1	Addetto Amministrativo



Si riporta, infine, un sintetico quadro delle posizioni dirigenziali presso il MIBAC, interessate dai due provvedimenti in materia di trasferimento delle competenze in materia di turismo, nel 2019 e nel 2019.

Il comma 2 dell'articolo 1 del DL n. 86 del 2018 aveva previsto la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il trasferimento dei relativi posti funzione rispettivamente di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale presso il Dipartimento del turismo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Contestualmente, il comma 8 del medesimo articolo aveva determinato in numero massimo di venticinque unità gli uffici dirigenziali generali del MIBAC disponendo la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, cioè due, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della previsione.

Tali modificazioni si riscontrano nella Tabella A, riferita alla dotazione organica dirigenza del Ministero ai sensi

a) del DPCM n. 171 del 2014, come modificato dal DPCM n. 238 del 2017, recante il Regolamento di organizzazione del MIBACT:

Dirigenti di prima fascia 25

Dirigenti di seconda fascia 167

Totale dirigenti 192

b) del DPCM n. 76 del 2019, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIBACT:

Dirigenti di prima fascia 25

Dirigenti di seconda fascia 163

Totale dirigenti 188

Con le disposizioni di cui al presente decreto, la dotazione è la seguente:

Dirigenti di prima fascia 27

Dirigenti di seconda fascia 192

Totale dirigenti 219

A seguito della soppressione del Dipartimento del turismo presente presso il MIPAAFT si dispone il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale e l'istituzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, così da rafforzare la struttura organizzativa e disporre di una struttura articolata e più robusta.

Si precisa, infine, **che a seguito della modifica introdotta il numero complessivo di dirigenti di seconda fascia risultante per il MIBAC, pari a 192, comporta un incremento di 25 unità rispetto a quello -come sopra riportato-, di cui al DPCM n. 171 del 2014 derivante dalla operazione di *spending review* delle Amministrazioni del 2012 e dal trasferimento della competenza in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al MIBACT.**

Un'ulteriore modifica apportata al Senato è l'inserimento dei commi 3-bis e 3-ter che prevedono, al fine di procedere ad un effettivo potenziamento delle attività inerenti il turismo, nuovamente assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il ricorso ad esperti e consulenti dotati di particolare professionalità e specializzazione come previsto



dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La spesa autorizzata sarà destinata a integrare il capitolo 1006 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, in particolare, il piano di gestione 4 nella misura di 500.000 euro. Conseguentemente dovranno essere modificati anche il piano di gestione 2, nella misura di euro 149.400, al fine di tenere conto dei contributi sociali che dovranno essere versati dal datore di lavoro che ammontano al 29,88% della spesa autorizzata, e il piano di gestione 1, nella misura di 42.500 euro, relativo al pagamento dell'IRAP sulle competenze fisse pari all'8,5% della spesa autorizzata. La spesa complessiva ammonta, quindi, a 691.900 euro (arrotondati a 692.000 euro). La copertura finanziaria è prevista a valere sugli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che recano le necessarie disponibilità.

Durante l'esame in Senato sono stati introdotti i seguenti articoli aggiuntivi:

- articolo 1-bis, recante misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali. Si prevede l'assunzione di 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al DPCM n. 76 del 2019, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva. L'attuazione della predetta norma comporta oneri aggiuntivi pari a 35.544,31 euro annui per ciascuna unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II - F2 ed a 33.863,31 euro annui per ciascuna unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II - F1, per un onere complessivo pari a 5.247.596 euro annuo. In considerazione dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure selettive, tal onere è ridotto alla metà nell'anno 2020. Nel solo anno 2020, poi, sono stati considerati gli oneri, pari a 145.000 euro, destinati a coprire i costi relativi alle suddette procedure selettive. La copertura finanziaria è prevista a valere sugli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che recano le necessarie disponibilità;
- articolo 1-ter, recante misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura. Il comma 1 prevede per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei e nei parchi archeologici statali un contributo ad Ales Spa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 nel 2020 e a 245.000 euro nel 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 2:
 - a) nell'anno 2019 a valere sulle risorse iscritte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 59 del 2019, e disponibili nei capitoli 1292 (pg. 40), 6530 (pg.30), 6030 (pg. 49); 4825 (pg.23) 5720 (pg. 34) e pro quota nei capitoli 4050 (pg.47) e 4550 (pg.52) del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo.
 - b) negli anni 2020 e 2021 a valere sugli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che recano le necessarie disponibilità.

I commi 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto agli oneri derivanti dall'impiego del personale del Ministero per progetti locali di fruizione e di valorizzazione si provvederà a valere sugli introiti individuati all'articolo 110 del Codice dei beni e delle attività culturali e del paesaggio. Tali risorse verranno versate dai medesimi Istituti in conto entrate per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la remunerazione del personale coinvolto in specifici progetti locali attivati dagli Istituti e dai Musei dotati di autonomia speciale, nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa;



- **articolo 1-quater**, recante una disposizione per garantire lo svolgimento del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si svolgeranno rispettivamente nel 2021 e nel 2026. La misura proposta consente al Commissario di operare, per la residua durata delle funzioni assegnate, in modo da accelerare lo svolgimento dei compiti connessi alla realizzazione del programma di interventi e quindi assicurare il rispetto dei termini previsti. Il compenso riconosciuto al Commissario è determinato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale»*. La copertura dell'onere finanziario derivante dall'erogazione del predetto compenso è a valere sulla contabilità speciale 6081, intestata al Commissario del progetto Cortina 2021, il cui saldo al 30 ottobre 2019 è di € 23.451.774,50.

L'articolo 2 reca disposizioni sul trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Il comma 1 individua la decorrenza del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali avendo carattere ordinamentale, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la soppressione della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico ed il trasferimento di sette posizioni dirigenziali non generali dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Non sono previste modifiche nel numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale dei due Ministeri, tenuto conto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale già prevede due direzioni generali (per il sistema Paese e per l'Unione europea) le cui competenze già includono gli ambiti trasferiti (nei quali in precedenza il MAECI esercitava competenze concorrenti con quelle del MISE).

Per fare fronte alle nuove funzioni, oltre alle 7 posizioni dirigenziali non generali trasferite dal MISE, con contestuale istituzione di uffici di pari livello presso il MAECI, è previsto un ulteriore incremento rispettivamente di una e di tre unità del numero dei posti di vice direttore generale e degli uffici dirigenziali non generali al MAECI, da assegnare esclusivamente al personale della carriera diplomatica. Al riguardo, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, relativamente al personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (7 unità), si provvede mediante il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie dallo stato di previsione del MISE a quello del MAECI con il decreto di cui al comma 3. Si precisa che non è necessario provvedere alla modifica delle disposizioni regolamentari in materia di individuazione delle funzioni attribuibili alla dirigenza contrattualizzata del MAECI, in quanto l'articolo 9-bis, commi 3 e 4, del



DPR n. 95/2010 già consente l'inserimento delle 7 unità dirigenziali di seconda fascia che potranno transitare al MAECI dai ruoli del MISE.

L'istituzione delle restanti 4 posizioni (1 vice direttore generale e 3 posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale) comporta l'attribuzione delle corrispondenti indennità di posizione e di risultato ad altrettanti funzionari della carriera diplomatica. A ciò si provvede, nell'ambito della dotazione finanziaria a legislazione vigente del pertinente fondo, mediante, rispettivamente, l'utilizzo delle risorse rivenienti da:

- soppressione dell'Unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, operata in forza del trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in base alla legge n. 125/2014 e della soppressione dell'UTC in base al DPR n. 260/2016 e del decreto ministeriale 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017, Reg. Prev. n. 312. La posizione del funzionario preposto all'UTC era equiparata, in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera c1), del suddetto decreto ministeriale a quella di un vicedirettore generale;

- quanto alle tre posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale, riduzione di pari numero dei funzionari collocati alle dirette dipendenze di capi di ufficio dirigenziale generale, posizioni che, in virtù, dell'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 (Reg. n. 8, Fog. n. 28), già sono equiparate, sotto il profilo economico, a quelle dei titolari di uffici dirigenziali non generali.

Resta inteso che, conformemente all'articolo 1, comma 5, del DPR n. 95/2010 il MAECI procederà, con decreto di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1988 all'individuazione delle nuove strutture istituite in forza della disposizione in esame.

Corrispondentemente la dotazione organica del MISE resta invariata per quanto riguarda le posizioni dirigenziali di livello generale (n. 19) e viene ridotta a n. 123 per quanto riguarda le posizioni dirigenziali non generali.

Il comma 3 disciplina, tenuto conto del processo di riorganizzazione in corso al MISE in seguito dell'entrata in vigore, in data 5 settembre 2019, del DPCM n. 93/2019, le modalità di individuazione delle risorse da trasferire, nel limite massimo di 100 unità di livello non dirigenziale oltre al personale dirigenziale trasferito conformemente al comma 2. La norma prevede i criteri di individuazione del personale da trasferire. Si prevede che il personale trasferito conservi il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione inoltre prevede una norma transitoria relativa ai dipendenti del MISE transitati al MAECI che stiano svolgendo funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18/1967: essi potranno essere mantenuti nelle posizioni attualmente occupate fino alla scadenza del biennio in corso, con possibilità di rinnovo per un successivo biennio, sempre che non si superi il limite massimo di otto anni complessivi previsto dalla succitata norma. Resta fermo, inoltre, il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del citato articolo 168. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di posti la cui copertura finanziaria è già assicurata a legislazione vigente e per i quali il trattamento economico resta fissato dalle pertinenti disposizioni di cui agli articoli 170 e seguenti del DPR n. 18/1967.



Si precisa che la platea interessata dalla disposizione è limitata a 4 unità. Di queste 1 ha qualifica dirigenziale e 3 appartengono alla terza area funzionale. Ai fini economici i posti funzione al momento occupati sono rispettivamente equiparati ai posti funzione di consigliere e di primo segretario, a loro volta rispettivamente equivalenti sul piano economico (tabella 19 allegata al DPR n. 18/1967) alle posizioni di “esperto amministrativo” (dirigente di seconda fascia dei ruoli MAECI) e di “commissario amministrativo” o “commissario economico-finanziario e commerciale” (terza area dei ruoli MAECI). Il mantenimento nelle posizioni attualmente occupate non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di evitare l’insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all’esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all’esercizio delle funzioni trasferite nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 apporta modifiche in ordine alle attribuzioni e funzioni delle amministrazioni coinvolte dal trasferimento delle funzioni in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese. La disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Durante l’esame in Senato, oltre ad alcuni interventi di drafting e di coordinamento testuale, sono state introdotte - in particolare ai commi 9 e segg. - alcune modifiche di carattere ordinamentale, con assegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di competenze attualmente attribuite al Ministero dello sviluppo economico da disposizioni vigenti relative ad interventi in materia di politica commerciale internazionale e di internazionalizzazione delle imprese italiane. Le disposizioni in questione non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 sopprime il concerto del MISE sull’istituzione e soppressione di posti commerciali nelle ambasciate e nei consolati. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 6 e 7 prevedono disposizioni per modificare le disposizioni relative alla vigilanza sull’Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

I commi 8 e 9 prevedono disposizioni per l’attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della competenza in ordine al Piano per la promozione straordinaria del “Made in Italy” di cui all’articolo 4, comma 61, della legge n. 350/2003 e all’articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 10 trasferisce al MAECI le funzioni attualmente attribuite al MISE relativamente a Simest SpA. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 11 trasferisce al MAECI le funzioni attribuite al MISE relativamente ai fondi di cui all’articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, mantenendo un coinvolgimento del MISE negli stessi termini in cui era precedentemente coinvolto il MAECI. La disposizione non comporta nuovi



o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

I commi 12 e 13 trasferiscono al MAECI, mantenendo il concerto del MISE, le competenze sui fondi per l'internazionalizzazione e sui consorzi per l'internazionalizzazione. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 14 trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni dei materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. Al riguardo si precisa che, in base all'articolo 9 della legge n. 496 del 1995, al MAECI sono già attribuite competenze in quanto autorità competente per l'attuazione della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 15 trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 16 prevede le modalità per l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e l'avvalimento delle strutture del Ministero dello sviluppo economico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fino al 15 dicembre 2019. La disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 17 e 18 autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e prevedono la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, comma 1 determina la quantificazione del fondo di cui all'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il citato fondo è costituito dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiungono una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e l'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre, il fondo è stato ridotto in applicazione del decreto legislativo n. 126 del 5 ottobre 2018 concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il fondo, pertanto, risulta essere pari a 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, a euro 119,08 milioni per l'anno 2020, a euro 118,97 milioni per l'anno 2021, a euro 119,21 milioni per l'anno 2022, a euro 119,30 milioni per l'anno 2023, a euro 119,28 milioni per l'anno 2024, a euro 118,99 milioni per l'anno 2025, a euro 119,19 milioni per l'anno 2026, a euro 118,90 milioni per l'anno 2027, a euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 2, tenuto conto che gli impegni di spesa relativi all'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n.132, sono stimati nel limite



massimo di euro 60,7 milioni per l'anno 2019, euro 112 milioni per l'anno 2020, euro 113 milioni per l'anno 2021, euro 112,2 milioni per l'anno 2022, euro 136,3 milioni per l'anno 2023, euro 130,2 milioni per l'anno 2024, euro 119 milioni a decorrere dall'anno 2025, provvede alla copertura finanziaria del provvedimento attuativo della delega, prevedendo una riduzione delle risorse iscritte sul fondo di euro 8 milioni per l'anno 2019, di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 6 milioni per l'anno 2021, di euro 7 milioni per l'anno 2022 ed un incremento di euro 17 milioni per l'anno 2023 e di euro 11 milioni per l'anno 2024.

Le variazioni del citato fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, sono interamente compensate nel periodo dal 2019 al 2024, con una diminuzione di 28 milioni nel periodo 2019-2022 ed un corrispondente incremento negli anni 2023-2024.

Il comma 3 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, **di euro 3.300.000** per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri a cui si provvede in parte con la riduzione del fondo di cui al comma 1 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 6, autorizza, per le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade Sicure", la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, come meglio esplicitato dalla tabella sottostante. La copertura grava sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

Per completezza, si rappresenta che l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, concernente il recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018" ha rimodulato, in rialzo, i compensi orari per lavoro straordinario del personale militare fino al grado di Capitano. A fronte di ciò, la media ponderata dell'importo orario *pro capite* per lavoro straordinario spettante al personale impiegato [di cui la gran parte è truppa] nell'attività della quale si tratta [*Strade sicure*] è salita da euro 12 a euro 12,63. Conseguentemente, la Tabella che segue, allegata alla presente RT, di quantificazione degli oneri discendenti dalla norma di cui trattasi, considerando tutti gli incrementi determinati dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 è calibrata rispetto al costo medio aggiornato nei termini sopra rappresentati. D'altra parte, il medesimo importo medio di euro 12,63 è stato già utilizzato nella RT [bollinata] al citato decreto-legge n. 53 del 2019, ai fini della quantificazione degli oneri discendenti dall'articolo 10 per l'esigenza delle *Universiadi di Napoli 2019*.



Proposta incremento -E.F. 2019 - secondo semestre
(dalle attuali 14,5 ore a 21 ore)

Impiego "fuori sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (24,20%) (*)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della legge n.205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	5.200	€ 2.561.364	€ 619.850	€ 217.716	€ 3.398.930
Art. 27 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	15	€ 7.389	€ 1.788	€ 628	€ 9.805
Art. 10 del Decreto Legge 14 giugno 2019, n° 53, G.U. 14/06/2019 (L'esigenza valorizza il periodo dal 1° luglio al 14 luglio 2019, data finale esigenza Università)	€ 12,63	6,5	14	41,05 €	500	€ 20.524	€ 4.967	€ 1.745	€ 27.235
					5.715	€ 2.589.276	€ 626.605	€ 220.088	€ 3.435.970

Impiego "in sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (24,20%) (*)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della legge n.205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	1.850	€ 911.255	€ 220.524	€ 77.457	€ 1.209.235
					1.850	€ 911.255	€ 220.524	€ 77.457	€ 1.209.235

Totale onere A.D. € 4.645.204

Il comma 7 reca, dunque, la disposizione concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo di cui al comma 1. Si prevede, nel dettaglio, che alla copertura degli oneri stimati, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108, sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 3 bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone un incremento annuo, a decorrere dall'anno 2020, pari a 60,5 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per i riordini delle Forze di polizia e delle Forze Armate. Si prevede che agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato. Si tratta di riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi dei capitoli delle forze armate e delle forze di polizia che sono interessate al provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere il cui fabbisogno viene, conseguentemente, rideterminato.



L'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame in Senato, apporta modifiche alle tabelle relative alla descrizione di qualifiche e/o dei ruoli e correzioni alle misure economiche di alcune qualifiche intervenute a seguito delle previsioni del d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, di integrazione e correzione al decreto legislativo d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217. Tali modifiche, determinate esclusivamente da meri errori materiali di trascrizione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, modificato dal Senato, prevede l'istituzione della Struttura tecnica posta alle dipendenze funzionali del Ministro.

La Struttura tecnica per il suo funzionamento si avvale di quindici unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Inoltre è stata prevista la possibilità di utilizzare, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, un numero massimo di 12 consulenti o esperti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, la disposizione prevede che entro il 31 dicembre 2020, si procede all'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previste dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al costo per il personale assegnato alla Struttura di missione, gli oneri sono stati quantificati, in un'ottica prudenziale, assumendo che:

- a) detto personale non appartenga ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) si provveda alla nomina dell'intero contingente di esperti o consulenti previsto dal comma 3;
- c) la Struttura di missione inizi la propria attività, con tutte le unità di personale assegnate già a partire dal 1° ottobre 2019.

Quanto alle spese di funzionamento della Struttura di missione, esse sono state quantificate, in via prudenziale, applicando una percentuale pari al 4% sul totale del costo del personale, considerato che detta Struttura opererà nei locali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siti in Roma.

Inoltre, al fine di determinare gli oneri derivanti dalle attività ispettive, è stato considerato che le ispezioni effettuate presso gli uffici della sede centrale non comportano oneri specifici, in quanto l'attività del personale ispettivo sarà svolta nel corso dell'ordinario orario di ufficio.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle ispezioni effettuate presso gli uffici periferici, gli stessi sono stati quantificati in circa 15.000 euro all'anno ipotizzando circa 28 ispezioni all'anno (pari al 21% del numero di sedi periferiche), effettuate mediante l'impiego di 2 unità di personale per ogni ispezione e suddividendo le stesse tra quelle effettuate presso le sedi raggiungibili con ritorno in giornata (50%) con rimborso dei soli costi di viaggio e di vitto e quelle effettuate presso sedi raggiungibili con rientro il giorno successivo (50%), con rimborso anche delle spese di alloggio.

Nelle seguenti Tabelle è indicato il dettaglio dei valori considerati ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con evidenziazioni di quelli relativi alle attività ispettive.



	Unità	Emolumenti				Oneri Amministrazione			Totale	Totale competenze fisse annue unitarie	Trattamento accessorio comprensivo oneri a	Totale competenze fisse - Onere annuo	Totale trattamento accessorio Onere Annuo
		Stipendio	13 ^A	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP					
						24,20%	5,68%	8,50%					
Terza Area - Fascia 1	12	22.291,78	1.857,65	3.238,00	27.387,43	6.627,76	1.555,61	2.327,99	10.511,30	37.898,73	1.459,64	454.784,71	17.515,68
TOTALE												472.300,39	

	Unità	Retribuzione base - valore annuo lordo	Retribuzione posizione fissa - valore annuo	Retribuzione posizione variabile - valore annuo	Retribuzione di risultato - valore annuo	Totale retribuzione annua	Oneri a carico dell'amministrazione						
Retribuzione dei dirigenti con incarico di prima fascia - Liv. A	1	55.812,90	36.299,70	72.000,00	10.364,06	174.476,66	66376						240.852,66
Retribuzione dei dirigenti con incarico di seconda fascia - Liv. A	2	43.634,77	12.155,61	17.220,23	9.664,82	82.675,43	31.182,00						227.714,86
Consulenti - Esperti	12	40.000,00											480.000,00
Spese per attività ispettiva - missioni													15.400,00
Spese di funzionamento aggiuntive	4%												56.834,72
TOTALE											2020	1.493.102,62	
TOTALE											2019	373.275,66	

N. Direzioni Generali territoriali - motorizzazioni	N. uffici motorizzazione	N. Provveditorati sede centrale	N. Provveditorati sede coordinata	Totale sedi periferiche	% di ispezioni a campione	n. di ispezioni anno	N. personale per singola ispezione	N. ispezioni con rientro in giornata	N. ispezioni con rientro giorno successivo	Costo medio ispezione in giornata	Costo medio ispezione con rientro giorno successivo	Costo totale - euro
4	110	7	12	133	21%	28	2	14	14	150	400	15.400

La copertura degli oneri **derivanti dall'attuazione delle previsioni dei commi da 1 a 4** è garantita, per l'esercizio finanziario 2019, per euro 400.000 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MIT, per l'esercizio finanziario 2020, per euro 1.500.000,00 mediante parziale utilizzo nel limite di euro 1.500.000,00 della quota di entrate disposta dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, venga destinata al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente la riassegnazione in spesa delle predette entrate viene corrispondentemente limitata per l'anno 2020, in modo da permettere la copertura dell'onere. Il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quota di entrate.

I commi 5 e 6-bis hanno carattere ordinamentale e dagli stessi non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, al comma 1, provvede a modificare l'organizzazione amministrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituendo all'attuale struttura coordinata da un Segretario generale un'articolazione per dipartimenti in numero non superiore a due. Si prevede, inoltre, di istituire un posto di funzione di livello dirigenziale generale, nell'ambito della nuova configurazione organizzativa.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei posti di funzione di Capo del Dipartimento in luogo del Segretario generale e dall'istituzione di un nuovo posto funzione di livello dirigenziale generale sono compensati mediante soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, pari a cinque, individuati nell'attuale dotazione organica.



Ai fini della quantificazione si specifica che il costo complessivo lordo per l'Amministrazione, per il Segretario generale è pari ad euro 297.365,39 suddiviso secondo la tabella seguente:

	Segretario generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	97.833,58
Totale competenze fisse	189.946,12
Oneri contributivi sulle competenze fisse	73.851,05
Risultato	25.296,32
Oneri contributivi su risultato	8.271,90
Oneri complessivi	297.365,39

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente generale è pari ad euro 279.211,31 così suddiviso:

	Direttore generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	87.351,52
Totale competenze fisse	179.464,06
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.775,63
Risultato	22.586,00
Oneri contributivi su risultato	7.385,62
Oneri complessivi	279.211,31

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente di seconda fascia del Ministero, secondo l'autorizzazione di spesa introdotta dall'art. 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018 e la relativa relazione tecnica, è pari ad euro 130.000,00 così suddiviso in via mediana:

	Dirigente di seconda fascia
Stipendio tabellare e IVC	43.635,73
Posizione fissa	12.155,61
Posizione variabile (media)	30.056,90
Totale competenze fisse	85.848,24
Oneri contributivi sulle competenze fisse	32.948,59
Risultato (media)	8.442,47
Oneri contributivi su risultato	2.760,70
Oneri complessivi	130.000,00



Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione previsto per un Capo dipartimento, sulla base del parametro medio utilizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (cfr. relazione tecnica allegata al decreto legge n. 86 del 2018 convertito con legge n. 97 del 2018), è pari ad euro 301.443,29 secondo la seguente tabella:

	Capo dipartimento
Stipendio tabellare e IVC	55.397,39
Posizione fissa	36.299,70
Posizione variabile	89.700,00
Totale competenze fisse	181.397,09
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.620,20
Risultato	38.000,00
Oneri contributivi su risultato	12.426,00
Oneri complessivi	301.443,29

Al fine di istituire un posto funzione ulteriore di Capo Dipartimento e un posto funzione ulteriore di dirigente di livello generale, per un onere complessivo massimo per l'Amministrazione pari ad euro 580.654,60, si provvede a sopprimere 5 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, pari ad euro 650.000,00.

Di seguito si riporta la situazione attuale:

STRUTTURA ATTUALE	N. unità dotazione organica	Costo lordo medio amministrazione per unità	Costo complessivo
SEGRETARIO GENERALE	1	297.365,39	297.365,39
DIRETTORE GENERALE DI I LIVELLO	7	279.211,31	1.954.479,17
DIRIGENTE DI II LIVELLO	53	130.000,00	6.890.000,00
Totale	61		9.141.844,56

Di seguito gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla riorganizzazione in parola:

STRUTTURA MODIFICATA	N. unità dotazione organica	Costo lordo medio amministrazione per unità	Costo complessivo
CAPO DIPARTIMENTO	2	301.443,29	602.886,59
DIRETTORE GENERALE DI I LIVELLO	8	279.211,31	2.233.690,48
DIRIGENTE DI II LIVELLO	48	130.000,00	6.240.000,00
Totale	58		9.076.577,07

Si ridetermina così la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale che prevede in tal senso 10 posti di funzione dirigenziale di livello generale e 48 posti di funzione dirigenziale di livello non generale con un complessivo risparmio di spesa di circa 65.000 euro annui.

L'articolo 6 prevede la soppressione di un posto nella dotazione organica dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a livello centrale mediante la modifica dell'articolo 1, comma 345, della Legge n. 145/2018 che aveva incrementato di due posti la medesima dotazione organica del MIUR.

La norma, comportando una riduzione della dotazione organica, è priva di oneri finanziari e determina un'economia di spesa, a vantaggio dell'erario, che si realizzerà solo nel momento della



nuova riorganizzazione. La dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del detto dicastero di cui al DPCM 4 aprile 2019, n. 47, viene conseguentemente rideterminata in complessivi 28 posti di funzione.

L'articolo 7 non comporta nuovi o maggiori oneri atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione che, in ogni caso, è destinata a spiegare i suoi effetti entro il corrente anno 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

en

POSITIVO

NEGATIVO

12 NOV, 2019

Il Rettore Generale dello Stato



ALLEGATO 3

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

52933



Roma,

12 NOV.2019

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO III

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. N 242304/2019

Rif. Prot. Entrata N. 241528/2019

Risposta a nota n.

S E D E

OGGETTO: **AC 2100-B** Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Testo e relazione tecnica passaggio.

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati in data 8 novembre 2019 per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, reca disposizioni urgenti per affrontare con la massima efficacia e tempestività situazioni di emergenza in ambito cibernetico, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, delineando per le finalità di sicurezza nazionale un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale, a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche. Con l'articolo aggiuntivo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare alla Camera dei Deputati, si sono dettate anche disposizioni in materia di disciplina dei poteri speciali; conseguentemente anche il titolo del decreto-legge è stato integrato (*"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"*).

Nel corso della seconda lettura al Senato, si è prevista l'istituzione, analogamente a quanto già previsto per il Ministero della difesa, di un Centro di valutazione anche per il Ministero dell'interno (art. 1 commi 6 e 7), apportando, inoltre, i conseguenti coordinamenti del testo, oltre a miglioramenti redazionali ed a precisazioni su aspetti procedurali riguardanti la valutazione tecnologica dei prodotti da impiegare sugli asset strategici.

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento normativo in particolare prevedono:

- l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro, tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi conseguentemente previsti (articolo 1, comma 2, lettera a));
- l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti (articolo 1, comma 2-bis);
- la definizione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri con cui i soggetti inclusi nel perimetro, compresi i soggetti pubblici, elaborano e aggiornano un elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi rilevanti per le finalità indicate dalla normativa. Rispetto a tali beni e servizi (e non riguardo alla generalità delle proprie dotazioni informatiche) gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza delle misure e degli obblighi previsti dalla normativa. All'elaborazione dei criteri provvede il CISR-tecnico, organismo già esistente (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017), con funzioni di supporto del CISR, di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007 [articolo 1, comma 2, lettera b)];
- la definizione, con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sempre su proposta del CISR, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delle procedure con cui i soggetti inclusi nel perimetro



notificano gli incidenti aventi impatto sulle reti, i sistemi o i servizi individuati al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che le inoltra tempestivamente al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale provvede a sua volta ad inoltrarle al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) - se effettuate da soggetti privati - o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) - se effettuate da soggetti pubblici - nonché all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 [articolo 1, comma 3, lettera a)];

- la previsione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio da ultimo indicato, di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi e dei servizi informatici, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea [articolo 1, comma 3, lettera b)] alla cui elaborazione provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (articolo 1, comma 4);

Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltre (articolo 1, comma 6):

- vengono disciplinate le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti inclusi nel perimetro, ovvero le centrali di committenza alle quali esse fanno ricorso ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 205, appartenenti a categorie individuate da un DPCM sulla base di criteri di natura tecnica, che intendono procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi relativi a tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) destinati ad essere impiegati sulle reti, i sistemi informativi e riguardo ai servizi informatici d'interesse, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, in un'ottica di gradualità, può imporre condizioni e prove relative all'*hardware* e al *software* dei prodotti interessati **da compiersi anche in collaborazione con i predetti soggetti**. Per le forniture da impiegare su reti, sistemi e servizi del Ministero della Difesa e **del Ministero dell'interno, tali ministeri procedono alla comunicazione a propri Centri di valutazione accreditati, che impiegano le metodologie di test e di verifica definite dal CVCN ai sensi del DPCM di cui al comma 7, lettera b), e lo informano con modalità stabilite dal medesimo decreto;**
- vengono previste attività di ispezione e verifica, attribuite alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, per i soggetti pubblici e per i soggetti privati, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, che possono impartire, se necessario, specifiche prescrizioni. Tali attribuzioni di ispezione e verifica vengono riservate alle strutture specializzate dei rispettivi Dicasteri per quanto riguarda le reti, i sistemi e i servizi informatici delle Forze armate e delle Forze di polizia, nell'ambito delle



risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [articolo 1, comma 6, lettera c)].

Per quanto concerne l'osservanza, da parte dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro, dell'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste dalla norma con riferimento alle reti, ai sistemi e ai servizi rilevanti per le finalità indicate, la relativa disciplina verrà resa effettiva a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [articolo 1, comma 3, lettera b)]. A tali oneri, a decorrere dagli esercizi finanziari 2020 e 2021, si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Alle attività di elaborazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, provvedono, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il DIS.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui all'art. 1 comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vengono poi in rilievo i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, nonché del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, limitatamente alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi, rispettivamente, alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla difesa nazionale.

Per quanto concerne i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi al funzionamento del perimetro, ciò determinerà l'espletamento delle seguenti attività:

- svolgimento dell'attività di ispezione e verifica [articolo 1, comma 6, lettera c)];
- svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (articolo 1, comma 12);
- l'esercizio di nuovi compiti assunti dal CVCN, in particolare, nell'ambito dell'approvvigionamento ICT destinato a reti, sistemi e servizi rilevanti (articolo 1, comma 6). Il CVCN, ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, **definisce le metodologie di verifica e di test**, effettua prove relative all'*hardware* e al *software* (art. 1, comma 6, lettera a) e può imporre prescrizioni di utilizzo [articolo 1, comma 7, lettera b)], anche avvalendosi di laboratori accreditati. Gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di prova sono a carico dei soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi (articolo 1, comma 6, lettera b); **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché con i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e della difesa anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e**



perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio [articolo 1, comma 7, lettera b)];

Le richiamate attività di elaborazione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolte dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024 (art. 1, comma 19).

Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno [art. 1 commi 6) e 7)], è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 1, comma 19).

Per le funzioni dell'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno si provvede per quel che concerne le risorse umane avvalendosi di quelle attualmente disponibili nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove opera il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Al riguardo, infatti, giova evidenziare che, considerato l'elevatissimo livello di professionalità raggiunto dal predetto Servizio nell'esercizio dei compiti di protezione informatica delle reti e delle infrastrutture critiche informatizzate, per lo svolgimento di dette funzioni si ritiene sia necessario un moderato impiego di unità aggiuntive di personale, quantificate in circa 40 unità. Tale aliquota aggiuntiva sarà reperita all'interno della dotazione effettiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che oggi ammonta a 8.242 unità.

Si precisa che, presso il predetto Dipartimento, opera una cospicua percentuale di operatori della Polizia di Stato, del ruolo "ordinario" e di quello "tecnico", che ha acquisito una significativa dimestichezza con i prodotti informatici.

Sul punto si osserva, peraltro, che a partire dal corrente mese di novembre e sino a tutto l'anno 2020, saranno immesse in servizio nei ruoli della Polizia di Stato oltre 4600 unità di personale, che appaiono sufficienti ad assicurare le attività di istituto, consentendo lo svolgimento delle funzioni connesse all'attivazione del Centro di valutazione del Ministero dell'Interno, senza alcuna ripercussione negativa sui predetti compiti.

Nello specifico, per le attività connesse all'avvio del laboratorio a supporto delle attività di analisi e verifica di cui al provvedimento, è prevista la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2019.

Per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono previsti oneri pari a 1,5 milioni di euro al fine di dotare la struttura delle necessarie *workstation* informatiche e *suite di software*. Ai predetti oneri si farà fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte sul capitolo



7457/4 concernente "Somme derivanti dal fondo per acquisti e ammodernamento, mezzi-e attrezzature strumentali, impianti etc. degli uffici del Ministero dell'Interno" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per quel che concerne gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria giova, infine, evidenziare che i contratti destinati all'acquisto degli apparati informatici necessari all'espletamento delle funzioni del Centro di valutazione del Ministero dell'Interno comprendono la manutenzione ordinaria per il periodo di 3 anni. La manutenzione ordinaria per gli anni successivi, pari a circa il 20% dei costi, sarà assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In particolare, ai suddetti oneri pari a euro 300.000 per l'anno 2023 e a euro 600.000 per gli anni successivi, si farà fronte con le risorse disponibili sul capitolo 2816 pg. 01, che per il periodo di riferimento presenta idonea capienza.

Per quanto concerne le spese relative all'organizzazione di mirati percorsi formativi degli operatori, tenuto conto degli *standard* stabiliti in raccordo con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che le stesse graveranno sul capitolo 2721 piani gestionali 01, 04, 02, che presentano sufficienti disponibilità.

Il Ministero dell'Interno determina il proprio fabbisogno formativo complessivo, in sede di pianificazione annuale, sulla base di una valutazione delle priorità venutesi a manifestare, provvedendo coerentemente a modulare il programma dei corsi di formazione dell'intero personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in armonia con gli altri obiettivi formativi egualmente prioritari.

Per l'espletamento delle attività del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica vigente, nel limite delle unità eccedenti la stessa che residuano a seguito della totale copertura dei posti vacanti e disponibili, un contingente massimo di 77 unità nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 2, comma 1).

L'onere totale a regime conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, che trova copertura nell'articolo 6, è nel dettaglio illustrato dalla tabella seguente:

Oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico

Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Totale	Numero unità	Onere totale
Area III-F1	€ 37.993	€1.980.00	€39.973	67	€ 2.678.191
Area II - F1	€ 30.659	€1.980.00	€32.639	10	€ 326.390
Totale				77	€ 3.004.581

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del nord, può avvalersi, per le



esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel massimo del 40 per cento delle unità di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La disposizione recata all'articolo 2, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad essa si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

Per quanto concerne i nuovi compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, connessi al funzionamento del perimetro, ciò determinerà l'espletamento delle seguenti attività nei confronti dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

- svolgimento dell'attività di ispezione e verifica [art. 1, comma 6, lettera c)];
- svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (art. 1, comma 12).

Le richiamate attività di predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 16).

L'articolo 2, comma 3, dispone che, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare, nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1.

L'onere totale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, che trova copertura all'articolo 6, è pari a euro 640.000 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:



Oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Totale	Numero unità	Onere totale
Cat. A – posizione economica F1	€ 44.598	€ 19.402,00	€ 64.000	10	€ 640.000

Gli importi, comprensivi del trattamento accessorio e al lordo degli oneri riflessi, sono stati quantificati tenendo conto dei valori retributivi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del nord, può avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unità previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.

La disposizione recata all'articolo 2, comma 4, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad essa si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

Per quanto concerne i compiti del Ministero della difesa connessi al funzionamento del perimetro, si provvede mediante strutture specializzate già esistenti e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per le attività dei laboratori accreditati di cui potrà avvalersi il CVCN per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità, eventualmente istituiti presso le Amministrazioni centrali dello Stato, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 1, comma 7, lettera b)).

L'articolo 3 reca disposizioni di raccordo con le norme in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. In particolare, si stabilisce che, nell'ambito dell'istruttoria sui poteri speciali, la valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, venga effettuata, dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto, da parte dei centri di valutazione descritti in tale comma. Si



prevede altresì la modifica o integrazione delle prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con i provvedimenti di esercizio dei poteri speciali nei confronti di eventuali soggetti inclusi nel perimetro al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate, la sostituzione di apparati o prodotti. Trattasi di norma ordinamentale sulle procedure attuative che si inserisce nell'impianto già delineato dai precedenti articoli. Lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo è conseguentemente attuato dalle competenti amministrazioni e strutture specializzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Durante l'esame parlamentare in prima lettura è stato eliminato l'articolo 4 del testo originario del decreto-legge in conversione, in coerenza con le più organiche modifiche disposte dal nuovo articolo 4-bis. La disposizione soppressa era neutrale ai fini della valutazione finanziaria non incidendo né in termini di nuove entrate né in termini di maggiori spese.

Il nuovo articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, prevede modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Le disposizioni intervengono sull'ampliamento dei termini del procedimento e sulle modalità di applicazione.

Si interviene anche mediante misure di coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 in tema di termini per l'esercizio dei poteri speciali.

Si prevede quindi che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini sull'esercizio di poteri speciali al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. Naturalmente, anche l'intervento regolamentare è attuato nel rispetto dei principi di invarianza finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si prevede l'istituzione del punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza la creazione di nuove strutture.



Si prevedono forme di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche mediante scambio di informazioni; tale disegno collaborativo assicura efficienza organizzativa complessiva e si dispiega senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta emendativa illustrata, relativa all'inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto-legge decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, reca disposizioni di natura procedurale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede che il Presidente del Consiglio, in presenza di un rischio grave ed imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti o nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte.

Altre più specifiche previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni comunque di carattere ordinamentale o procedurale.

L'articolo 6 prevede che agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro **3.400.000** per l'anno 2019, euro **7.995.000** per ciascuno degli anni **2020 e 2021**, euro **6.495.000** per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda:

a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020;

b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico;

b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



Le modifiche apportate al provvedimento normativo in questione nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura alla Camera dei Deputati non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare in seconda lettura al Senato, la copertura dei maggiori oneri previsti è definita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b-bis*).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 194, ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

Il Capo Ufficio Generale dello Stato

Montalbano

12 NOV. 2019

